

## COMPATIBILITA' DELL'AMMINISTRATORE-DIPENDENTE

*L'Inps, con il messaggio n. 3359 del 17 settembre, fa il punto sulla questione della compatibilità, in seno a una persona fisica, della carica di amministratore di una società di capitali con lo status di dipendente nella medesima società.*

Con il messaggio 17.9.2019 n. 3359, l'INPS fornisce un'ampia disamina in ordine alla compatibilità tra la carica di amministratore di società e l'instaurazione, con la stessa, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali. Infatti, nel caso in cui l'INPS contesti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'amministratore, lo stesso avrà diritto al rimborso dei contributi versati quale lavoratore dipendente, maggiorati di interessi, ma non alla percezione del trattamento pensionistico. La società, inoltre, rischia l'indeducibilità fiscale degli stipendi corrisposti al dipendente in assenza del vincolo di subordinazione.

L'INPS richiama l'oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'incarico per lo svolgimento di un'attività gestoria, come quella di amministratore in una società di capitali, non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con relativo compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa, purché in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare del consiglio di amministrazione dell'ente.

La mancanza di tale assoggettamento rende incompatibile con la qualità di lavoratore dipendente di una società sia la carica di amministratore unico sia la condizione di unico socio (o di socio che abbia assunto di fatto nell'ambito della società l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione), giacché la concentrazione del capitale sociale in una sola persona esclude (nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico) l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

La carica di presidente del consiglio di amministrazione è invece astrattamente compatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, sebbene dotato del potere di rappresentanza, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale.

Per quanto concerne l'amministratore delegato, la portata della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione sarà rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente. In caso di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, la suddetta coesistenza si deve ritenere esclusa, mentre l'attribuzione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe non è ostativa, in linea generale, all'instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato, che, generalmente, rivestono natura dirigenziale (direttore generale, finanziario, commerciale, ecc.). Occorrerà però procedere ad un'analisi complessiva del rapporto, che consideri l'attribuzione di mansioni diverse (e non rientranti nelle deleghe) da quelle proprie della carica sociale, i rapporti intercorrenti fra l'organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre, naturalmente la sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento alle direttive e agli ordini di un altro soggetto ovvero dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione. A tal riguardo, rileverà anche la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l'osservanza di un orario contrattuale di lavoro (obbligo attenuato per le figure dirigenziali), l'inquadramento all'interno di una specifica organizzazione aziendale, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti dalla carica sociale.

In conclusione, ai fini della legittimità del cumulo delle qualità di amministratore delegato e lavoratore subordinato della medesima società, è necessario:

- calibrare i poteri conferiti all'amministratore, che non potranno in tal caso prevedere poteri disciplinari, direttivi e di controllo, di assunzione e licenziamento nei confronti di dirigenti;
- prevedere, per la funzione di dirigente/lavoratore subordinato, mansioni (e retribuzioni) diverse da quelle svolte in veste di amministratore;
- prevedere l'obbligo di rendere conto del proprio operato al consiglio di amministrazione della società, e consentire l'assoggettamento al potere disciplinare di tale organo.

23 settembre 2019

prorevi auditing s.r.l.